

CONVENZIONE

TRA

La Regione Lazio (CF 80143490581), Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, rappresentata dal Direttore regionale Tiziana Petucci, nata Roma il 02/04/1964, domiciliata per la rispettiva carica presso la Regione Lazio, in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145

E

la LAZIOcrea S.p.A., a Socio Unico Regione Lazio, con sede in via del Serafico n. 107 - 00142 Roma (RM), Cod. Fisc. e P.IVA: 13662331001, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Luigi Pomponio, nato a Roma, il 20/09/1970 e domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale e autorizzato alla stipula del presente in virtù di quanto previsto nel vigente Statuto sociale;

VISTI

- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”);
- la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 con quale è stata adottata la “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle proprie società in house”;
- l’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014, che, ad esito della fusione per unione delle società regionali LazioService S.p.A. e Lait-Lazio Innovazione tecnologica S.p.A., ha istituito la LAZIOcrea S.p.A. (d’ora in avanti, LAZIOcrea), società *in house* della Regione Lazio che opera nel rispetto delle direttive regionali in materia di controllo analogo;
- il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea registrato al Registro ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n. 891 del 19.12.2017;
- il Piano operativo annuale LAZIOcrea per l’anno 2020 approvato con la D.G.R. n. 984 del 20.12.2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 19 maggio 2020 n. 281 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa B21911 e B21913, di cui al programma 01 della missione 14 e tra i capitoli C21923 e C21924, di cui al programma 03 della missione 01”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 19 maggio 2020 n. 283 recante “Avviso pubblico a sportello per il sostegno alle librerie indipendenti del Lazio. Atto di indirizzo”;

- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, così come modificato in data 3 aprile 2020;
- la suddetta Comunicazione che dà indicazioni agli Stati Membri per l'assunzione di adeguate misure di aiuto per le imprese in difficoltà finanziarie;

CONSIDERATO CHE

- in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, che sta determinando evidenti difficoltà economiche e sociali, con la suddetta deliberazione è stato stabilito di procedere mediante un Avviso pubblico a sportello alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle librerie indipendenti situate nel territorio della Regione Lazio, affidando a LAZIOcrea l'espletamento di detto Avviso pubblico, ivi compresa l'adozione del medesimo, nonché dei provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari;
- con la suddetta deliberazione è stata, altresì, destinata la somma di € 500.000,00 per la concessione dei contributi ai sensi del suddetto Avviso Pubblico di cui:
 - € 250.000,00 a valere sul capitolo B21913;
 - € 250.000,00 a valere sul capitolo C21923;
- con determinazione dirigenziale datata 11 giugno 2020 n. G06835, avente ad oggetto: è stata impegnata sui suddetti capitoli del bilancio 2020 la somma di € 500.000,00 a favore di LAZIOcrea nonché approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Lazio e la suddetta Società, per lo svolgimento delle attività affidate per l'espletamento dell'Avviso Pubblico a sportello, finalizzato a garantire un sostegno economico per un ammontare pari ad € 500.000,00 alle librerie indipendenti situate nel territorio della Regione Lazio;
- il suddetto sostegno è coerente con le misure di aiuto che la Regione Lazio sta mettendo in campo a favore delle imprese colpite dalla crisi economica, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020, in linea con la sopra citata Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863, il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020, il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 e la Notifica dell'Aiuto di Stato "State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro", e che, pertanto, la Direzione per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, nelle sue funzioni di Autorità di Gestione del PO FESR, si riserva la possibilità di includere nelle domande di pagamento relative a tale Programma le spese sostenute per effetto del presente provvedimento;
- nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), la suddetta concessione di aiuti a favore delle librerie indipendenti situate nel territorio della regione Lazio, in merito alla quale LAZIOcrea è abilitata ad operare come Ufficio Gestore del Soggetto Concedente, risulta contrassegnata dai seguenti codici:
 - Norma n. 13147;
 - Misura n. 13110¹
 - Bando n. 20272;

Tutto quanto sopra premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione e LAZIOcrea per lo svolgimento delle attività affidate per l'espletamento di un Avviso Pubblico a sportello, ivi compresa l'adozione del medesimo, finalizzato a garantire un sostegno economico per un ammontare pari ad € 500.000,00 alle librerie indipendenti situate nel territorio della Regione Lazio.

Art. 2 – Copertura finanziaria

1. Le attività, oggetto della presente Convenzione, trovano copertura finanziaria nell'ambito del POA di riferimento, ai sensi del Contratto-Quadro vigente stipulato tra la Regione Lazio e LAZIOcrea.

Art. 3 – Obblighi dei contraenti

1. La Regione si impegna a:

- mettere in atto tutte le attività necessarie, ivi compreso il trasferimento, in unica soluzione, dell'importo di € 500.000,00 che costituirà un fondo vincolato per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente Convenzione;
- fornire le puntuali indicazioni operative a LAZIOcrea.

2. LAZIOcrea si impegna a:

- rispettare le indicazioni fornite dalla Regione, per la redazione e gestione dell'Avviso Pubblico;
- provvedere alla predisposizione e pubblicazione dell'Avviso pubblico a sportello nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. le domande devono essere presentate da imprese, inclusi liberi professionisti, associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un'attività economica, e le attività da finanziare devono essere riferite a librerie indipendenti che siano localizzate nel territorio della Regione Lazio e nella disponibilità dell'impresa in base ad idoneo ed efficace titolo di disponibilità; detti soggetti possono partecipare anche riuniti, conferendo mandato con rappresentanza ad uno di essi detto capogruppo;
 - b. per ciascun progetto selezionato LAZIOcrea erogherà un contributo a fondo perduto in misura pari al 100% del costo complessivo dello stesso e, comunque, di importo non superiore ad Euro 5.000,00, stabilendo le relative modalità di erogazione;
 - c. tutte le attività e le iniziative relative ai progetti ammessi a contributo devono essere eseguite entro il 31 ottobre 2020;
- nominare una apposita Commissione per la valutazione delle istanze pervenute, composta da tre componenti, di cui il Presidente sarà designato da LAZIOcrea tra il proprio personale dipendente con qualifica di dirigente, mentre gli altri due componenti verranno designati tra i funzionari in servizio presso la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e la Direzione Regionale Centrale Acquisti, competenti per materia;

- costituire, con le risorse trasferite ai sensi del precedente comma I, un Fondo dedicato alla gestione delle operazioni affidate ai sensi della presente Convenzione, adottando un sistema di contabilità separata o idonea codificazione contabile;
- svolgere le operazioni tecniche e amministrative, compresa l'istruttoria formale delle domande di contributo, per l'attribuzione delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari;
- adottare gli atti di liquidazione ed effettuare i pagamenti ai soggetti beneficiari;
- effettuare le dovute verifiche sulla spesa rendicontata e sulla corretta esecuzione delle attività progettuali;
- procedere, in qualità di Ufficio Gestore del Soggetto Concedente, a tutti gli adempimenti afferenti il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- assicurare il tempestivo assolvimento di tutti gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza previsti dalle disposizioni vigenti in materia di erogazione di contributi pubblici;
- redigere, a conclusione delle attività, un resoconto alla Regione sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati;
- provvedere alla restituzione degli importi non erogati ai fini dell'Avviso;
- provvedere alla corretta archiviazione dei documenti sia in formato cartaceo che digitale;
- operare in conformità a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;
- attuare e ultimare tutte le operazioni nei tempi stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 4 - Durata della convenzione

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione degli adempimenti relativi all'erogazione del contributo e delle altre attività di cui all'articolo 3 e salvo proroga da concordare tra le parti, con specifico atto.

Art. 5 - Controllo delle attività

1. LAZIOcrea è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione che può prendere visione in qualsiasi momento degli atti assunti da LAZIOcrea, per lo svolgimento di controlli documentali, anche a campione.
2. LAZIOcrea si impegna a mettere a disposizione la documentazione originaria di spesa e a conservarla per un periodo di 5 anni dalla data di completamento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 6 – Assicurazioni antinfortunistiche e assistenziali

1. LAZIOcrea, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, osserva le norme relative alle assicurazioni obbligatorie in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale.
2. LAZIOcrea garantisce che il personale impegnato nell'attività oggetto della presente convenzione sia in possesso delle necessarie qualifiche e cognizioni tecniche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività previste.
3. La Regione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla non osservazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7 - Modalità attuative

1. LAZIOcrea dovrà organizzare le proprie strutture tecnico- amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa e la gestione e rendicontazione delle attività, nel rispetto delle disposizioni fornite dalla Regione Lazio.
2. L'attività di LAZIOcrea sarà integrata all'interno del POA vigente con una specifica scheda servizio all'interno della Macroarea 4 - Attività produttive e sviluppo economico, supporto tecnico POR FESR.
3. L'esecuzione delle attività avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione, di trasparenza e privacy.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. LAZIOcrea, riconoscendo la Titolarità della Regione Lazio sui dati personali trattati in esecuzione della presente Convenzione, ha l'obbligo, in qualità di Responsabile esterna del trattamento, di effettuare le operazioni di trattamento sui dati dei beneficiari in osservanza della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue 679/2016 e al D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018, con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza ivi contemplate.
2. A LAZIOcrea è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 "...Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi...". L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca del finanziamento.
3. Qualora altri Enti/organismi di ricerca/professionisti in concorso e/o impegnati a diverso titolo nell'articolazione e nell'attuazione dei lavori in questione, o LAZIOcrea S.p.A., intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati (dati grezzi, sensibili, elaborati, ecc.) delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i Responsabili designati concorderanno con la Direzione regionale competente in materia, i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività. La produzione documentale, l'individuazione di nuove metodologie e quant'altro scaturite dalle attività finanziate sono di proprietà della Regione Lazio.

Art. 9 Recesso, inadempienze e risoluzioni

1. Le parti possono esercitare la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1373, comma 2, del C.C., previa comunicazione formale da effettuarsi con almeno trenta giorni di preavviso.
2. Qualora LAZIOcrea esegua la prestazione e/o i servizi in maniera non conforme a quanto previsto nella presente convenzione, o in caso di inadempienze gravi e ripetute, tali da compromettere anche solo in parte la corretta realizzazione dell'intervento, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere alla risoluzione della convenzione.
3. In caso di risoluzione parziale o totale della presente convenzione per cause imputabili a LAZIOcrea le spese eventualmente sostenute dalla stessa non saranno riconosciute.

Art 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

LAZIOcrea assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti alla presente convenzione utilizzerà il c/c bancario n. 00000002146, intrattenuto presso la Banca BNL Agenzia n. 18 di Roma IBAN IT93G010050321800000002146 sul quale la Regione accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto.

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli Istituti bancari o delle Poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo gli strumenti del bonifico (bancario o postale), il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010.

Articolo 11 – Manleva

La Regione Lazio si obbliga a garantire il trasferimento delle risorse finanziarie per la gestione e attuazione dei progetti affidati nonché a manlevare e a tenere indenne LAZIOcrea da responsabilità che alla stessa dovessero essere addebitate in conseguenza del ritardato o mancato pagamento a causa della mancata erogazione, da parte della Regione Lazio, delle risorse finanziarie stesse.

LAZIOcrea si riserva di sospendere le attività e l'assunzione di impegni verso terzi in caso di mancato trasferimento delle risorse previste dal progetto esecutivo impegnandosi comunque, in via generale, ad adottare ogni iniziativa opportuna per evitare che da eventuali ritardi nei trasferimenti possano derivare danni a terzi.

LAZIOcrea si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno arrecato a terzi o responsabilità derivante da ritardi od omissioni compiute nell'esecuzione delle attività affidate ai sensi della presente convenzione.

Art. 12 — Spese contrattuali ed oneri

1. Fanno capo a LAZIOcrea SpA, in qualità di soggetto affidatario, le spese di registrazione e gli oneri fiscali che per legge non debbono gravare sull'ente committente.

Art. 13 - Legge applicata e foro competente

1. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla Convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità civile.
2. Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, ___/___/___

1 Dele 13110 Adde 20668 - postilla approvata

Per la Regione Lazio

Per LAZIOcrea S.p.A.

La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 2 (due) contrassegni telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica della presente Convenzione, conservata agli atti.